



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE DELL'
ACQUEDOTTO RURALE DI
"SORMARINO" E PER IL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA USO
IRRIGUO**

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 28 del 28/11/2009

f.to
IL SINDACO
Dott. Michele Fascia

f.to
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietro Donofrio

INDICE

CAPO I° CONDIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ente Gestore
- Art. 2 Fornitura dell'acqua

CAPO II° CONCESSIONI

- Art. 3 Domanda di concessione
- Art. 4 Decorrenza, durata, subentri e concessioni
- Art. 5 Concessioni speciali
- Art. 6 Vincoli speciali
- Art. 7 Spese di allacciamento

CAPO III° CANONE - FATTURAZIONE - PAGAMENTO

- Art. 8 Fornitura dell'acqua
- Art. 9 Calcolo e pagamento del canone
- Art. 10 Indennità di mora
- Art. 11 Interruzione o riduzione dell'erogazione dell'acqua
- Art. 12 Sospensione erogazione acqua per morosità, revoca e riattivazione

CAPO IV° CONDIZIONI TECNICHE

- Art. 13 Prescrizioni per l'esecuzione delle opere di presa
- Art. 14 Cauzione per l'esecuzione delle opere di presa
- Art. 15 Nulla osta per servitù di acquedotto
- Art. 16 Responsabilità della presa
- Art. 17 Verifiche a carico del concessionario
- Art. 18 Divieto di manomissione degli impianti

CAPO V° VARIE

- Art. 19 Visita di ispezione
- Art. 20 Eventuali modificazioni delle presenti norme
- Art. 21 Sanzioni
- Art. 22 Domicilio del concessionario
- Art. 23 Entrata in vigore

**CAPO I°
- CONDIZIONI GENERALI -**

**Art. 1
ENTE GESTORE**

Il Servizio di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo - *acquedotto rurale di "Sormarino"* - in agro del Comune di San Marco la Catola (FG) è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.

L'esercizio dell'acquedotto rurale (impianti di captazione, filtrazione, accumulo e distribuzione), nonché l'erogazione idrica viene gestito in economia direttamente dal Comune di San Marco la Catola.

Per l'esercizio dell'acquedotto, l'Amministrazione Comunale si avvale di personale proprio, il quale agisce sotto la direzione:

- a. dell'Ufficio Tributi per le fasi contrattuali e della riscossione;
 - b. dell'Ufficio Tecnico per i servizi tecnologici per ogni altro aspetto.
- E' facoltà dell'Amministrazione di avvalersi anche di personale esterno e/o ditte appaltatrici, che però avranno rapporto diretto ed esclusivo col Comune.

**Art. 2
FORNITURA DELL'ACQUA**

L'acqua è concessa di norma per uso irriguo. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 5.

L'acqua proveniente dall'acquedotto rurale può essere somministrata ai fondi situati lungo i percorsi dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui il Comune può disporre e durante le fasce orarie dallo Stesso insindacabilmente stabilite.

L'acqua potrà essere concessa anche a quei fondi che non fronteggiano la condotta, sempreché i richiedenti si obbligino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla posa della tubazione occorrente per l'allacciamento ai pozzetti di presa lungo la condotta principale.

**CAPO II°
- CONCESSIONI -**

**Art. 3
DOMANDA DI CONCESSIONE**

Per l'allacciamento all'acquedotto rurale, i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda di concessione (in bollo) su apposito modulo fornito dal Comune nel quale, dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante legale), il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale o partita IVA, il proprietario del fondo (ove questi non sia lo stesso richiedente), il numero delle prese richieste.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti previsti per legge nonché le spese di concessione di cui al successivo art. 7.

**Art. 4
DECORRENZA - DURATA - SUBENTRI - CONCESSIONI**

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi previsti all'art. 5, decorrerà dalla data di stipula del contratto. I contratti hanno la durata quinquennale (5 anni), ovvero della frazione dell'anno in esame, in modo da scadere sempre al 31 dicembre dell'ultimo anno, salvo disdetta.

In seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno (fino al 31.12 di ciascun anno), a meno che una delle due parti dia disdetta (con raccomandata a.r.) entro la fine dell'anno.

Qualora il soggetto contraente non comunichi la cessazione dell'utenza, continua ad essere l'unico responsabile nei confronti del Comune e l'unico soggetto debitore, perdendo ogni diritto ad eventuali sgravi e o rimborsi.

Con la stipula e sottoscrizione del contratto il richiedente accetta espressamente le condizioni del presente Regolamento nonché tutti gli obblighi da esso derivanti.

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta al Comune; il subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore sottoscrivendo analogo contratto.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative al trapasso sono a carico del subentrante.

**Art. 5
CONCESSIONI SPECIALI**

Oltre che per uso irriguo, il Comune può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per altri usi, rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di forza maggiore.

**Art. 6
VINCOLI SPECIALI**

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente Regolamento, consigliate da ragioni di pubblico interesse o utilità.

**Art. 7
SPESE DI ALLACCIAMENTO**

Per ogni derivazione d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese nella misura che sarà fissata con apposita deliberazione di G.M. sulla base degli effettivi costi sostenuti.

**CAPO III°
- CANONE - FATTURAZIONE - PAGAMENTO -**

**Art. 8
FORNITURA DELL'ACQUA**

Per la fornitura dell'acqua verrà fatto pagare, oltre al consumo effettivamente sostenuto, un canone fisso per ogni spina di derivazione, determinato dal competente organo deliberante del Comune, in relazione ai costi di gestione, comprese le spese di personale, di energia elettrica, per beni, servizi e trasferimenti.

Per il triennio **2010-2012** il prezzo viene fissato in € 20,00 per ogni spina di derivazione concessa.

Relativamente al consumo desumibile dalla lettura dei contatori, lo stesso verrà calcolato a mc e pagato ½ dell'importo stabilito annualmente per il consumo dell'acqua uso potabile distribuita nel centro abitato (costo acqua uso irrigazione al mc = ½ costo acqua uso potabile al mc stabilito annualmente dall'Amministrazione per iscrizione ruolo).

Art. 9 CALCOLO E PAGAMENTO DEL CANONE

Il calcolo del canone annuo viene effettuato in base al numero delle derivazioni concesse ai sensi del precedente art. 3.

Il concessionario resta obbligato al pagamento del canone, dal primo giorno del mese in cui ha avuto inizio l'erogazione dell'acqua, per il periodo minimo di cinque anni.

Per la riscossione del canone e del consumo si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

La fatturazione relativa alla fornitura ed ai canoni contrattualmente fissati avverrà annualmente mediante emissioni di ruoli.

Art. 10 INDENNITA' DI MORA

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone e dei consumi entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, una indennità di mora del 10% nonché gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza.

Art. 11 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL' EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita, compatibilmente alla portata delle opere di presa, continuativamente per tutto l'anno solare, ma a fasce orarie che l'Amministrazione si riserva di fissare, con un separato provvedimento.

Il Comune si riserva inoltre, per ragioni di ordine tecnico, guasti o rottura ai macchinari, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi o per carenza, di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni per le cause previste dal precedente comma; in tali casi però il Comune provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare l'erogazione.

Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

Art. 12 SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA PER MOROSITA'

- REVOCA - RIATTIVAZIONE -

In caso di mancato pagamento alla scadenza (vedi art. 10), verrà inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata tramite incaricato la comunicazione, al titolare del contratto, che se entro 15 giorni non avrà provveduto

al pagamento, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua.

Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento dei diritti di chiusura e di riapertura fissati ciascuno in Euro 25,00 (venticinque euro). Trascorsi 30 giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che sia stato provveduto a saldare la morosità la concessione verrà revocata e verranno attivate le procedure intimative ed ingiuntive per il recupero delle somme di cui sopra.

Per riattivare la concessione, l'utente moroso, oltre alle spese sopracitate, dovrà alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi oneri.

CAPO IV° - CONDIZIONI TECNICHE -

Art. 13 PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1) Le opere idrauliche di derivazione dalla condotta principale stradale con relativi accessori fino alla derivazione compresa costituiscono la "presa".

2) Le caratteristiche, la scelta del materiale, la fornitura e posa in opera dei tubi e degli apparecchi per la presa d'acqua fino alla derivazione, questa compresa, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente al Comune che le farà eseguire a spese del richiedente.

3) Le prese d'acqua sulla condotta principale dovranno essere effettuate in corrispondenza dei pozzetti dedicati e le condutture di allaccio dovranno essere situate al margine della strada ed immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carrozzabile.

4) Il contatore con la valvola di non ritorno e tutte le apparecchiature di distribuzione sono situate in pozzetti dedicati lungo la linea di distribuzione, coperti con apposito chiusino che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra o altro materiale che possa impedire un agevole accesso.

5) La condotta dovrà essere posta ad una profondità stabilita dal Comune sotto il piano viabile.

6) Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici del Comune e secondo le modalità stabilite.

7) Tutte le opere ed i relativi accessori costituenti la presa sono di esclusiva proprietà del Comune ancorché posti in opera a spese dell'utente, il quale rinuncia a ogni privilegio di legge in proposito.

8) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di presa fino al margine della proprietà privata sono a carico del Comune. Resta inteso che, sul tratto di condotta privata sia su proprietà del concessionario che di terzi differenti dal Comune, tutte le opere sono a carico dell'utente.

9) Ogni fondo deve avere una presa con diramazione del tubo pubblico munita di saracinesca ed ogni concessionaria deve averne una propria e separata innestata nella diramazione stessa. Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore

modificazione venisse chiesta ed ottenuta, sarà a carico del concessionario.

Art. 14 CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto Codice della strada, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale del Comune.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino della sede stradale il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata in € 516,45 al mq. di scavo arrotondato al mq. superiore.

La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nullaosta dell'Ufficio Tecnico del Comune.

I ripristini dovranno essere realizzati nel seguente modo:

Ad avvenuta chiusura dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente il ripristino del manto in asfalto binder. Nel caso di cedimenti nell'arco di tempo di 90 giorni l'utente dovrà provvedere alla ricarica con asfalto;

Dopo il termine di 90 giorni ed ad avvenuto assetamento dovrà essere eseguito il ripristino con manto di tappetino d'usura per ml. 4,00 (per ml. 2,00 a destra e ml. 2,00 a sinistra dello scavo) in caso si scavi longitudinali o di ml. 4 (ml. 2 in avanti e ml. 2 indietro) per scavi trasversali.

I lavori di scavo lungo la sede stradale dovranno essere eseguiti previo taglio dell'asfalto con appositi mezzi.

Art. 15 NULLA OSTA PER SERVITU' DI ACQUEDOTTO

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni degli Enti pubblici competenti.

Art. 16 RESPONSABILITÀ DELLA PRESA

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, etc., della presa.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso al Comune, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

Il concessionario dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nella

eventualità di rotture di qualsiasi parte della derivazione dalla presa non causi danni per allagamenti, smottamenti o altre situazioni di pericolo.

Saranno a totale carico del concessionario, e non potranno mai addebitarsi al Comune, i danni causati anche a terzi legati all'incuria degli impianti.

**Art. 17
VERIFICHE A CARICO DEL
CONCESSIONARIO**

Per ogni visita che venisse fatta dal personale incaricato del Comune, su richiesta del concessionario, è dovuta una somma di € 15,00 di rimborso delle spese relative, da versare contestualmente alla richiesta di sopralluogo presso gli uffici preposti alla riscossione.

Sono esenti i sopralluoghi effettuati a richiesta in dipendenza di danni non causati dal gelo, da manomissioni o vandalismi.

**Art. 18
DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI
IMPIANTI**

E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito.

**CAPO V°
- VARIE -**

**Art. 19
VISITA DI ISPEZIONE**

Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua nei fondi. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della eventuale verifica degli impianti.

**Art. 20
EVENTUALI MODIFICAZIONI DELLE
PRESENTI NORME**

Il Comune si riserva di modificare le presenti norme.

Tali modifiche si intendono obbligatorie anche per coloro che siano già titolari di concessione d'acqua, salvo che essi non dichiarino per iscritto Il Comune, entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune del presente Regolamento, di voler rinunciare alla concessione; la rinuncia ha effetto dal mese successivo a quello della sua comunicazione.

**Art. 21
SANZIONI**

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €100,00 ad €

500,00 con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

**Art. 22
DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO**

Per ogni effetto di legge il domicilio del concessionario è eletto presso la sede del Comune.

**Art. 23
ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 28/11/2009.